



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
411/15

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 594 Atto 7114 del 2019  
Importo € 4826,03  
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019  
Messina 25-02-19 BR  
Il Finanziario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 71 /DA del 20 FEB 2019

**Oggetto:** Contenzioso **SCIORTINO ANGELA**/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione solo delle spese legali al distrattario Avv. **GIUSEPPE TRIBULATO**;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che nel giudizio innanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO RG 215/14 tra le parti SCIORTINO ANGELA Cod..Fisc. SCRNGL65S68E239V c/CAS, è stata emessa la sentenza n° 259/17 del 03/4/2017, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento del risarcimento pari a 12 MENSILITÀ oltre interessi a favore dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 3307,50 oltre Oneri per € 4826,03 da distrarsi a favore del legale Avv. GIUSEPPE TRIBULATO, come da conteggio in calce;

Che per il pagamento della quota relativa al risarcimento la Sig.ra Sciortino ha avviato azione esecutiva presso il Tesoriere dell'Ente a seguito della quale ha ottenuto l'assegnazione delle somme con Ordinanza 264/2015 e, pertanto, restano da pagare le spese di giudizio a favore del legale distrattario per una spesa complessiva di € 4826,03;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Dare Atto** che la somma dovuta alla Sig.ra Sciortino Angela, quale risarcimento del danno pari a 12 mensilità è stata oggetto di assegnazione;
- **Impegnare** la somma di € 4826,03 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare** in esecuzione della suddetta sentenza 259/2017 il pagamento a favore del distrattario Avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a CATANIA il 28/11/1969 cod. fisc. TRBPP69S28C351W la somma di € 4826,03 al lordo della Rit.acc., come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Sentenza Corte d'Appello di Messina 259/2017	
Avv., Giuseppe Tribulato	

Spese non impon.	
Onorari	€ 3.307,50
Spese generali	€ 496,13
CPA	€ 152,14
Tot. Imponibile	€ 3.955,76
IVA	€ 870,27
Tot. Fattura	€ 4.826,03
Ritenuta d'acconto 20% su € 3.803,62	€ 760,73
Netto da liquidare	€ 4.065,30

PEC

Tipo E-mail  
Da  
A  
Oggetto

PEC  
-- < studiotribulato@pec.giuffre.it >  
< autostradesiciliane@posta-cas.it >  
Richiesta pagamento spese legali (sentenze Cas / Sciortino n.259/2017 e Cas / Impalà n.815/2017)

Martedì 05-02-2019 16:39:00

3

Si trasmette in allegato la richiesta di pagamento relativa alle spese legali liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Messina n.259/2017 (RG.n.1215/2014 – Cas c/ Sciortino) e sentenza n. 815/2017 Corte d'Appello di Messina (RG 1217/2014 – Cas c/ Impalà).

Distinti saluti.

Studio legale avv. Tribulato


NH

**Allegati:**

Spese\_legali\_sentenze\_259-2017\_e\_815-2017\_Corte\_d\_Appello\_di\_Messina\_(Sciortino\_\_Impala).pdf

**Dati Tecnici:**

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 3187  
del 07-02-2019 Sez. A



STUDIO LEGALE  
Avv. Giuseppe Tribulato

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Spett.le **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
Contrada Scoppo, 98122 Messina  
PEC: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

**Oggetto:** Messa in mora per la refusione delle spese legali.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato, con studio in Messina via Felice Bisazza n. 30 (tel: 090675520; fax 0906010208; pec: [studiotribulato@pec.giuffre](mailto:studiotribulato@pec.giuffre)) formula la presente al fine di intimare il pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze di seguito riportate:

1) Sentenza n. 259/2017 della Corte di Appello di Messina (RG 1215/2014 - CAS c/ Sciortino) passata in autorità di giudicato: € 3.307,50 oltre accessori di fattura;

2) Sentenza n. 815/2017 della Corte di Appello di Messina (RG 1217/2014 - CAS c/ Impalà) passata in autorità di giudicato: € 1.885,50 oltre accessori di fattura ;

Il totale ancora dovuto per spese legali ammonta pertanto ad € 5.193,00 + € 778,95 (Rimborso spese generali) + € 238,87 (CPA) + € 1.366,38 (IVA) = **Totale 7.577,21.**

Si resta in attesa di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, chiedendo di effettuare il pagamento presso le coordinate bancarie di seguito indicate: Banca Intesa San Paolo, Messina, Viale Regina Elena n. 401 – ABI 03069 – CAB 16502 – C/C: 19157090159 – avv. Giuseppe Tribulato – IBAN: IT65 E030 6916502019157090159.

Si richiede, altresì, la trasmissione del Vostro Codice Univoco al fine di poter emettere la relativa fattura elettronica.

Si avvisa che in mancanza sarà esperito il giudizio di ottemperanza presso il competente TAR al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta.

Messina, 04 febbraio 2019

avv. Giuseppe Tribulato

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 3187  
del 07-02-2019 Sez. A



CORTE D'APPELLO DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- 1 ) dott. A.T. Rizzo Presidente  
2 ) dott. L. Villari Consigliere  
3 ) dott. B. Catarsini Consigliere rel.

all' udienza collegiale del 7 marzo 2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso da avv. D. Fortuna.....APPELLANTE

CONTRO

SCIORTINO ANGELA, nt. a Guardavalle (CZ) il 28 novembre 1965, rappresentata e difesa dall'avv. G. Tribulato .....APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal giudice MOT del tribunale del lavoro di Patti n. 777/14 in data 2 aprile 2014.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in 11 luglio 2012 Sciortino Angela adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti lamentando l'illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro intercorsi con il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) e chiedeva che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno.

Nella resistenza di controparte, che avversava le domande, il giudice monocratico, in integrale accoglimento dell'istanza, dichiarava l'illegittimità del termine apposto a

*danno patrimoniale più elevato di quello previsto, nella misura massima prevista dal richiamato art. 32).*

Ne discende che, premessa l'irrilevanza nel caso di specie della necessità di una prova concreta di un danno, alla Sciortino va, comunque, riconosciuta un'indennità, "forfetizzata" e "omnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 32 comma 5 della L. n. 183/10 va commisurata, tenuto conto dell'illegittima del termine apposto a n.22 contratti, a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal maturato al soddisfo. Il motivo di appello prospettato dal CAS in ordine all'entità del risarcimento va, dunque, accolto, poiché il giudice di prime cure ha liquidato n.12 mensilità facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art.32 della L. n.180/10 ma ha inopinatamente aggiunto ulteriori dieci mensilità "per anzianità di servizio" trascurando di considerare che l'indennità in oggetto ha carattere "omnicomprensivo", in assenza di prova di ulteriori danni sofferti, non coperti dall'indennità di cui all'art.32, neppure paventati nel ricorso di primo grado.

Pertanto la sentenza di primo grado va in parte riformata onerando il Consorzio al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità commisurata a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, ai sensi dell'art.32 della L. n.180/10. Ne consegue che la parte appellata sarà tenuta alla restituzione dell'eventuale somma corrisposta in eccesso rispetto alla quantificazione operata in questa sede.

Quanto alle spese del complessivo giudizio esse vanno poste, anche per il presente appello, a carico del Consorzio, comunque soccombente evidenziando che la parziale riforma della sentenza, limitatamente all'entità del risarcimento, tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del presente appello.

Esse si liquidano come da dispositivo che segue, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.



la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza emessa dal giudice MOT del tribunale del lavoro di Patti n. 777/14 in data 2 aprile 2014, nei confronti di Sciortino Angela, uditi i procuratori delle parti, così provvede:  
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane a corrispondere a Sciortino Angela, a titolo di risarcimento danni, un'indennità commisurata a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali dal maturato al soddisfo e dichiara tenuta la parte appellata alla restituzione dell'eventuale somma corrisposta dal CAS in eccesso rispetto alla quantificazione operata nel presente grado di lite;  
condanna il CAS al pagamento delle spese giudiziali di appello, liquidandole in € 3307,5, oltre spese forfettarie, Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. G. Tribulato.

Messina 7 marzo 2017

il Consigliere est.

il Presidente